

## **TI\_GERICHTE 35.1999.100 vom 27. Mai 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-05-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.1999.100](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.1999.100)

FR: TI\_GERICHTE 35.1999.100 du 27 mai 1999

IT: TI\_GERICHTE 35.1999.100 del 27 maggio 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 24**

febbraio 2000, un ispettore della \_\_\_\_\_ si è recato presso il Comune di Chiavenna, frazione di San Carlo, per un esame dei luoghi. Questo il contenuto del relativo suo rapporto: " Mi sono recato a Chiavenna il 23 febbraio 2000 per verificare l'esistenza di una residenza effettiva del Sig. \_\_\_\_\_. Lo stabile portante il numero civico \_\_\_\_\_ della frazione di \_\_\_\_\_ era al momento disabitato. Nessuna indicazione di nome sulla suoneria, mentre la bucalettere serve anche la casa vicina che, secondo le informazioni raccolte, è abitata dalla madre dell'assicurato. Da rilevare che il nome della madre è ben evidente e questo al contrario di quello del figlio dove è praticamente leggibile solo il nome di battesimo. Mi riferisco per maggiori dettagli alle foto scattate e che costituiranno parte integrante del presente rapporto non appena saranno state sviluppate. Sempre secondo le indicazioni fornitemi da una anziana signora della zona, il Sig. \_\_\_\_\_ sarebbe presente solo saltuariamente e in particolare nei fine settimana. Rilevo comunque che il Comune di Chiavenna ha certificato una residenza e non un domicilio e che per la legge italiana (art. 43 del CC) è quest'ultimo a costituire il "luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". Accertamenti effettuati alle ore 15.00 " (XVI, doc. \_). Tutto ben considerato - rammentato che il TCA apprezza i fatti secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (RCC 1986 p. 202 consid. 2c, 1984 p. 468 consid. 3b, 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320) - questa Corte è del parere che il domicilio di \_\_\_\_\_ si trovi nel Comune di Brusio (Campascio-Zalende), quindi nel Cantone dei Grigioni. L'istruttoria di causa ha, in primo luogo, permesso d'appurare che l'assicurato è formalmente domiciliato nel Comune di Brusio (Campascio-Zalende - cfr. VIII). In secondo luogo, va considerato che nel succitato Comune il ricorrente ha preso in locazione un appartamento, dove vive unitamente alla moglie ed alla figlioletta \_\_\_\_\_, le quali, di nazionalità italiana, beneficiano di un permesso di dimora annuale. L'Ufficio controllo abitanti ha espressamente attestato che la famiglia \_\_\_\_\_ risiede durante la settimana a Campascio-Zalende (cfr. XXI). Sempre in questo Comune, \_\_\_\_\_ ha il proprio domicilio fiscale (cfr. XVI, doc. \_). Il TCA non ignora, beninteso, il fatto che il posto di lavoro dell'insorgente si trova a Chiasso, stando almeno all'estratto del Registro di commercio di Mendrisio (cfr. XII, doc. \_) e che sembrerebbe, quindi, sussistere una divergenza fra il centro delle relazioni personali dell'assicurato - Campascio-Zalende, secondo quanto poc'anzi indicato - ed il centro delle

sue relazioni professionali, Chiasso appunto. Ciò nondimeno, in casi del genere, dottrina e giurisprudenza insegnano che determinante è il luogo con il quale l'interessato intrattiene le relazioni più strette. Si tratterà, il più sovente, del centro delle sue relazioni personali (DTF 81 II 319, 96 II 161). Il commerciante, l'industriale, il viaggiatore sono, in genere, domiciliati nel luogo dove risiede la loro famiglia e non nel luogo dove lavorano (cfr. Deschenaux/Steinauer, *Personnes physiques et tutelle*, Berna 1986, p. 96). Del resto, si osserva come l'insorgente stesso non abbia mai preteso che il suo attuale domicilio si troverebbe nel Canton Ticino. D'altro canto, la tesi secondo cui l'insorgente sarebbe domiciliato nel Comune di Chiavenna, non può essere fatta propria dallo scrivente Tribunale, e ciò poiché essa non trova alcun riscontro negli atti all'inserto. Vero è che il Comune di Chiavenna ha certificato che \_\_\_\_\_ è un proprio residente a contare dal 1° giugno 1971 (cfr. XII, doc. \_), tuttavia, ciò non è, ovviamente, ancora sufficiente per poter riconoscere l'esistenza di un domicilio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CCS. Dagli accertamenti esperiti dall'assicuratore LAINF convenuto, è emerso, segnatamente, che l'assicurato possiede sì un'abitazione contigua a quella in cui vive la madre, ma che vi soggiorna solamente saltuariamente, soprattutto durante i fine settimana. Contrariamente a quanto affermato in sede d'osservazioni 10 aprile 2000, dal rapporto 24 febbraio 2000 dell'ispettore della \_\_\_\_\_, non risulta affatto che l'assicurato sarebbe sempre presente a Chiavenna nei fine settimana (cfr. XVIII, p. 2), anzi ... Secondo il TCA, la casa di Chiavenna deve essere vista, quindi, come una mera abitazione secondaria, ciò che è, del resto, corroborato da tutta una serie di circostanze significative (il fatto che sul campanello di casa non figuri alcuna indicazione, il fatto che sulla bucalettere il nome dell'assicurato appaia parzialmente cancellato, ecc.). Sempre con il proprio allegato 10 aprile 2000 (cfr. XVIII, p. 5), \_\_\_\_\_ ha affermato d'aver personalmente ricevuto la raccomandata speditagli dalla \_\_\_\_\_ in data 25 febbraio 2000 (cfr. XVI, doc. \_). Ciò non corrisponde manifestamente al vero! Dalla ricevuta di ritorno risulta, infatti, che la suddetta lettera è stata ricevuta da tale \_\_\_\_\_, verosimilmente la madre dell'assicurato (cfr. XVI, doc. \_).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.